

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale di sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV

Comunicazione

Comunicato per i media specializzati

Data 9.03.2017

Importazioni di animali: una buona pianificazione evita brutte sorprese

L'importazione di animali determina sempre un certo rischio per la salute e pur nel rispetto delle prescrizioni legali non vi è la certezza che gli animali siano davvero sani. Esiste sempre infatti la possibilità che animali provenienti dall'estero siano portatori di epizoozie ormai del tutto eradicate in Svizzera. In questi casi gli animali devono essere abbattuti.

Grazie a impegnativi programmi di lotta pluriennali gli animali da reddito svizzeri sono indenni da alcune epizoozie per le quali all'estero non è prevista una lotta ufficiale, e nel confronto internazionale vantiamo quindi effettivi particolarmente sani.

Prescrizioni legali

Per il traffico di animali fra la Svizzera e l'UE si utilizzano gli stessi certificati sanitari validi per il traffico di animali fra gli Stati membri dell'UE. Si tratta di una disposizione basata sull'Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l'UE che semplifica il commercio. Per molte epizoozie rilevanti i certificati contengono garanzie sanitarie, mentre per altre da cui la Svizzera è ufficialmente indenne non è prevista alcuna indicazione. Non sono ad esempio fornite garanzie specifiche sull'assenza della besnoitiosi nei bovini, della PRRS (sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini) nei suini, della LTI (laringotracheite infettiva) nel pollame oppure dell'AEC (artrite/encefalite caprina) nei caprini.

Dopo l'importazione

Una volta giunti in Svizzera, gli animali sottostanno alla legislazione sulle epizoozie del nostro Paese. Al fine di proteggere gli animali da reddito locali, al loro arrivo gli animali a unghia fessa e in parte il pollame devono essere isolati e sottoposti a esami per accertare la presenza di determinate malattie.

Se risultano infetti devono essere soppressi. In base alla legge sulle epizoozie vigente, in questo caso in linea di principio l'importatore non ha diritto a un'indennità da parte dello Stato, che verrà invece versata solo nel caso in cui egli possa dimostrare che l'infezione è avvenuta dopo l'arrivo in Svizzera.

Su cosa va posta attenzione importando animali da reddito?

- Informarsi per tempo e in modo approfondito sulle regolamentazioni per l'importazione. Per informazioni specifiche consultare il <u>sito dell'USAV</u>.
- Notificare l'importazione prevista almeno 10 giorni prima all'ufficio veterinario cantonale competente. Ciò deve permette tra l'altro di discutere le misure veterinarie ufficiali e di attuarle immediatamente all'arrivo.
- Informarsi presso il venditore su ciò che è noto in merito allo stato di salute dell'effettivo di origine e, in caso di dubbi, richiedere analisi di laboratorio.

- Cercare di concordare una garanzia di restituzione o particolari modalità di pagamento qualora dopo l'arrivo l'animale non possa essere rilasciato.
- Notificare all'ufficio veterinario cantonale la presenza degli animali entro le 24 ore successive all'arrivo.

Recentemente si è resa necessaria la soppressione di oltre 200 caprini infetti da AEC. Le prescrizioni di importazione sono valide per tutte le importazioni di animali da reddito, poiché anche bovini, suini e pollame svizzeri sono indenni da determinate malattie. Proprio per questo è ancora più importante informarsi approfonditamente prima dell'importazione.

<u>Per ulteriori informazioni</u>: Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria (USAV) Servizio stampa Tel. 058 463 78 98 media@blv.admin.ch

<u>Dipartimento responsabile</u>: Dipartimento federale dell'interno DFI